

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3844

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PERA, SCOPELLITI, CENTARO, GRECO
e CONTESTABILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1999

Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle
persone indicate nell’articolo 210 del codice di
procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale, con la sentenza n. 361 del 2 novembre 1998, ha demandato al legislatore di provvedere affinché siano garantiti criteri rigorosi di valutazione delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria non sottoposte al vaglio del contraddittorio dibattimentale. Si legge, infatti, nella sentenza: «La valutazione dell'efficacia probatoria di tali dichiarazioni - raccolte dall'autorità giudiziaria fuori del contraddittorio, rese da un imputato che si è poi avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni - dovrà avvenire con la cautela e il rigore richiesti da tali caratteristiche, ferma restando la facoltà del legislatore di tradurre queste ovvie esigenze in una appropriata formula normativa».

È chiaro che le dichiarazioni dei coimputati e degli imputati in procedimento connesso o collegato richiedono, di per sé, ed in ogni caso, una forma di controllo che non si riduca al mero richiamo alle dichiarazioni dei soggetti processuali che rivestono identica o analoga posizione. La soluzione di tale questione impone una rivisitazione sistematica dell'intero complesso delle norme sulla prova. Ciò richiede tempi adeguati e certamente non brevi.

E tuttavia la citata sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 rende necessario in ogni caso un intervento urgente in ordine alla reintrodotta utilizzabilità di ele-

menti cartolari che sinora non avevano, nè potevano avere, valore di prova. Tale intervento non può andare altrimenti che nel senso della *corroboration* di natura del tutto oggettiva, e cioè di un complesso di riscontri obiettivi diversi dalle dichiarazioni rese da un coimputato o da imputato in un procedimento connesso o collegato.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli. Con il primo si aggiungono gli imputati di reato connesso o collegato alla elencazione prevista dall'articolo 468 del codice di procedura penale. Con il secondo articolo si prevedono le modalità di acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'articolo 210 che si siano avvalse della facoltà di non rispondere e si precisa che tali dichiarazioni possono essere utilizzate soltanto ove sussistano elementi di prova diversi da altre dichiarazioni di imputati nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o collegato. Il terzo articolo indica la scadenza temporale del provvedimento: ciò si giustifica da un lato, con l'urgenza del medesimo e, dall'altro, con la sua provvisorietà in attesa di quella improrogabile rivisitazione sistematica delle norme sulla prova, resa ancor più indispensabile dopo la recente approvazione da parte del Senato del disegno di legge di introduzione dei principi del giusto processo nella nostra Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Modifica dell'articolo 468 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 468 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Citazione dei testimoni e delle altre persone da esaminare nel dibattimento»;

b) al comma 1, dopo le parole «consulenti tecnici» sono inserite le seguenti: «ovvero l'esame delle persone indicate nell'articolo 210 sui fatti riguardanti la responsabilità di altri».

Art. 2.

(Rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale)

1. Se una delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, nel corso dell'esame in dibattimento, rifiuta di rispondere su fatti riguardanti la responsabilità di altri già oggetto delle precedenti dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, le parti, in mancanza di consenso alla lettura, possono utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese per operare le contestazioni relative alle circostanze indicate a norma dell'articolo 468 del codice di procedura penale.

2. Le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono utilizzabili solo se confermate da elementi di prova diversi da al-

tre dichiarazioni di imputati nello stesso procedimento ovvero in un procedimento connesso collegato.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. La disciplina di cui all'articolo 2 cessa di aver efficacia a decorrere dal 1° marzo 2000.